



Il Dlgs 43/06 ha precisato che resta ferma la competenza delle Regioni nell'individuazione dei profili di operatori di **interesse sanitario** non riconducibili alle professioni sanitarie già esistenti.

Perciò la Regione Veneto potrebbe individuare il profilo professionale del dottore in scienze motorie (altresì definito chinesiologo) come professionista dell'esercizio in ambito rieducativo.